



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Emanuele Scatola	Primo Referendario
Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Domenico Cerqua	Primo Referendario
Stefania Calcari	Primo Referendario
Tommaso Martino	Primo Referendario
Giovanna Olivadese	Referendario
Alessandro De Santis	Referendario
Ilvio Pannullo	Referendario
Marco Nappi Quintiliano	Referendario
Concetta Ilaria Ammendola	Referendario Relatore

Nella camera di consiglio del 12.03.2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 3 comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTO il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni;

VISTO il Decreto MIM AOODRCA prot. n. 81074 del 13.12.2024, acquisito al prot. Cdc n. 9710/24, Boccia Enrico Giuseppe;

VISTO il rilievo istruttorio del 07.01.2025, formulato dal Magistrato istruttore di questa Sezione Regionale di Controllo;

VISTA la risposta dell'Amministrazione del 06.02.2025;

VISTA la relazione del Magistrato istruttore del 25.02.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, richiedente il deferimento del provvedimento in esame alla Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale;

VISTA l'ordinanza del Presidente aggiunto della Sezione Regionale di Controllo n. 33/2025, con la quale è stato convocato in data odierna il Collegio per l'esame e la summenzionata pronuncia;

VISTA la memoria trasmessa in riscontro alla relazione di deferimento dall'Amministrazione scolastica e dal MEF, RTS di Napoli;

UDITO, in rappresentanza dell'Amministrazione, MIM il Direttore Generale dott. Ettore Acerra;

UDITO, nella odierna camera di consiglio, il relatore, Ref. Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

1 - In data 17.12.2024, è stato sottoposto a controllo preventivo di legittimità di questa Sezione il provvedimento dell'U.S.R. Campania (Decreto MIM AOODRCA prot. n. 81074 del 13.12.2024, acquisito al prot. Cdc n. 9710/24,), con cui si è conferito al dott. Boccia Enrico Giuseppe l'incarico di dirigente scolastico sull'Istituto Comprensivo I.C. V. Mennella di Lacco Ameno, (contraddistinto al codice NAIC88000T).

Dalla premessa del decreto e dalla documentazione in atti, come integrata anche in sede istruttoria, è emerso che il dirigente di interesse è collocato nella graduatoria del concorso a dirigente scolastico, indetta dal Ministero con D.D.G. del 13.07.2011. La relativa collocazione con inserimento in graduatoria secondo il punteggio conseguito e il diritto all'assunzione sono stati oggetto di plurime pronunce giurisdizionali.

La collocazione in graduatoria è stata determinata dal vittorioso esperimento di giudizio amministrativo. Con sentenza n. 915 del 19.01.2017, il Tar Lazio ha disposto l'annullamento della graduatoria di merito nella parte in cui non includeva i candidati ricorrenti che avevano superato le prove scritte ed orali. A seguito di gravame, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6174, pubblicata in data 13.10.2020, ha confermato la pronuncia di primo grado.

L'Amministrazione ha dato iniziale esecuzione alla pronuncia con l'adozione del provvedimento prot. n. 12263 dell'1.4.2021, di rettifica della graduatoria concorsuale di merito, con inserimento a pettine, (e non in coda), del nominativo del Boccia, in base al punteggio conseguito, (n. 509 bis).

Il dott. Boccia, rilevando l'assunzione di candidati in posizione deteriore e non essendo seguita la propria assunzione, con ricorso depositato in data 12.07.2021, ha azionato altro giudizio. Con sentenza n. 740 del 18.04.2023, resa nel giudizio iscritto al R.G.N. 3666/2021, il Tribunale di Nola, Sezione Lavoro, accertata l'assunzione di soggetti vantanti una posizione deteriore rispetto al ricorrente, ha dichiarato il diritto del medesimo ricorrente *"all'immediata assunzione in servizio"*, quale dirigente scolastico della Regione Campania, sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011, con decorrenza dall'1.9.2019.

Nelle more del giudizio di appello proposto avverso la predetta sentenza, l'Amministrazione ha provveduto a conferire al ricorrente incarico dirigenziale, (decreto prot. MIM Campania 39063 del 28.8.2023), rispetto cui la Sezione ha ricusato il visto (Del. 287/2023/PREV).

Il giudizio di appello, avverso la sentenza del Tribunale di Nola 740/2023, si è concluso con sentenza della C.d.A. di Napoli n. 253/2024, pubbl. il 13.02.2024, che, confermando la pronuncia di primo grado, riconosce il diritto del ricorrente *"all'immediata assunzione in servizio quale Dirigente scolastico della Regione Campania sulla base del punteggio effettivamente ricoperto nella graduatoria del concorso indetto con D.D.G. del 13.07.2011 con decorrenza giuridica ... dall'1-9-2019 per ...Boccia Enrico Giuseppe e conseguente condanna dell'amministrazione resistente all'immediata assunzione ... sulla base dei punteggi effettivamente ricoperti nella graduatoria di concorso indetto con D.D.G. del 13-7-2011, oltre che alla ricostruzione della posizione previdenziale degli stessi"*. Contestualmente si afferma che ottenuto l'inserimento in graduatoria e l'attribuzione di un determinato punteggio, "ogni intervento costitutivo del rapporto non è espressivo di alcuna potestà discrezionale".

Passata in giudicato la relativa sentenza e persistente l'inadempimento al relativo ordine, il dott. Boccia ha adito il Tar Campania, in sede di ottemperanza, che, con sent. n. 4748, pubbl. in data 29.08.2024, ha condannato l'Amministrazione *"all'esecuzione della sentenza in epigrafe del Tribunale di Nola... con immissione in ruolo dei*

ricorrenti... con retrodatazione giuridica... indicata in sentenza... entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero della sua notificazione, se anteriormente avvenuta". All'uopo, ha nominato "quale commissario ad acta, il Direttore della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione, il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere". Ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 co. 4 lett. e) c.p.a., ha accolto la richiesta di fissazione di una penalità di mora, quantificandola nella misura di euro cinquanta per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal decorso del termine di 60 giorni assegnato, fino al limite massimo di euro diecimila.

*L'Amministrazione, dunque, ha provveduto con il conferimento in esame, depositando, contestualmente al decreto *de quo*, una nota, *a latere*, in cui ha dichiarato che "il provvedimento inviato per la regolarizzazione è stato predisposto in esecuzione del dictum giudiziario... pur non rientrando, il dirigente nominando, nel contingente organico autorizzato".*

2 - Con foglio di rilievo del magistrato istruttore, stante la precisazione da ultimo citata dell'Amministrazione ed anche al fine di valutare la sussumibilità del decreto *de quo* nel novero degli atti sottoposti a controllo, sono stati richiesti diversi chiarimenti ed elementi istruttori, tra cui: a) specificare e documentare l'eventuale pendenza di ricorso per cassazione e/o altra tipologia di gravame, ovvero la natura della pronuncia di cosa giudicata, (tenuto conto che la sentenza di ottemperanza non era stata prodotta); b) specificare la sussistenza di extraorganico, tenuto conto che il conferimento così veniva definito all'atto del deposito del provvedimento presso la Sezione; c) in caso di esito positivo, indicare e documentare l'eventuale attività condotta dall'amministrazione, per l'ottemperanza al giudicato, anche in relazione ai soggetti vantanti una posizione in conflitto con il ricorrente, ovvero con riferimento ai candidati immessi in ruolo, pur vantando un punteggio inferiore rispetto a quello del ricorrente, nonché alla luce del litisconsorzio azionato in giudizio e/o dei criteri risolutivi di matrice giurisprudenziale per la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, senza violazione dei limiti al contingente organico regionale; d) in

relazione all'integrazione del contraddittorio, indicare i nominativi dei soggetti controinteressati verso cui è stato azionato il litisconsorzio, su domanda di parte o d'ufficio; e) specificare il numero di sentenze eseguite, precisando quante siano afferenti alla precedenza accreditata dalle prefate al concorso 2011 e quante ad altro titolo; f) specificare e documentare la sussistenza di eventuali atti/attività assunti in deroga g) specificare le eventuali valutazioni ai sensi dell'art. 19 *quater* d.l. 4/2022; h) specificare la quantità di incarichi conferiti in esecuzione di titoli giurisdizionali e il titolo di immissione in organico; i) produzione della sentenza di ottemperanza, (Tar Campania, sent. 4748/2024), con l'eventuale relata di notifica/comunicazione e documentazione comprovante i termini della stessa, nonché con ogni provvedimento adottato dalla p.a. ulteriore a quelli versati in atti; l) chiarire le ragioni della discrasia numerica e documentale, determinatasi tra il numero di posti vacanti e disponibili ed il conferimento dell'incarico sottoposto a controllo; m) chiarimenti circa l'eventuale coordinamento con la conferita reggenza in essere sul medesimo istituto, (in favore di Barbieri Assunta, dal 1 settembre 2024 al 31 agosto 2025); n) in punto di retribuzione di risultato, chiarimenti ed elementi istruttori integrativi, onde valutare l'adeguamento/integrazione del contratto alle previsioni di cui all'art. 4 bis del d.l. 13/2023.

3 - Con nota di riscontro del 06.02.2025, l'Amministrazione ha chiarito la natura di cosa giudicata della sentenza da eseguire e prodotto la sentenza Tar Campania 4748/2024, (quesiti a) ed i).

Ha definito il conferimento in extra organico rispetto al contingente regionale, definito per l'anno scolastico 2024/2025 dal D.M. 127/2023 in 839 unità. (quesito b). Circa l'attività condotta dalla p.a. ai fini dell'esecuzione della sentenza conformemente alla pianta organica, anche con riferimento ai soggetti vantanti una posizione in graduatoria deteriore rispetto al ricorrente ovvero l'attività condotta alla luce del litisconsorzio azionato, l'U.S.R. ha dedotto in primo luogo di aver provveduto al conferimento di incarico. Circa gli anni pregressi, in sede di riscontro, ha fornito indicazioni dal 2023, sostanzialmente indicando le assunzioni cui ha proceduto rispetto all'elenco dei soli nominativi da inserire a pettine in graduatoria e non in relazione alla graduatoria generale come rettificata, (immissione in ruolo dal 1/9/2023 dalla posizione 203 *bis* alla 297 *bis*, (*cfr.* pagina 3, 4° cpv). Ha affermato, infatti, che per l'anno 2024, i posti vacanti e disponibili, pari a n. 15, sono stati

destinati alle immissioni in ruolo da graduatoria 2011, dalla posizione 16°, (pag. 3, 3° cpv).

I posti vacanti e disponibili, anno 2024, sempre pari a 15, per altro capoverso, sono stati destinati ad immissioni in ruolo da graduatoria 2011, ma in base alle esecuzioni di pronunce giurisdizionali, (pag. 3, 2° cpv). Per l'anno scolastico 24/25, in base ad ulteriore capoverso, *“gli unici 15 posti vacanti e disponibili nell'organico dei dirigenti scolastici campani sono stati coperti, fino alla saturazione, attraverso l'immissione in ruolo di dirigenti scolastici i cui nominativi risultavano inseriti nella graduatoria del Concorso 2011 dalla posizione 320 bis alla posizione 505 bis, in esecuzione dell'art. 12 decreto legislativo 71/2024”*, (pag. 4, 7° cpv).

L'Amministrazione ha dichiarato che *“non si ravvisano, quindi, soggetti vantanti una posizione in conflitto con i ricorrenti”*, (riscontro, pag. 4 ult. cpv). L'U.S.R. ha argomentato ancora che *“a seguito della pronuncia n. 4748/2024 con cui il Tar Campania ha accolto il ricorso in ottemperanza dei proff. Boccia e Santaniello, quest'Amministrazione si è trovata nella condizione di dover eseguire l'ordine pretorio di assunzione dei due citati dirigenti scolastici rebus sic stantibus (ossia alle condizioni di fatto e diritto esistenti), non residuando in capo alla stessa alcun potere se non quello di porre in essere una condotta esecutiva evitando l'aggravio conseguente all'insediamento del Commissario ad acta, già nominato dal Tar... in altri precedenti analoghi ... l'inerzia dell'Amministrazione dinanzi all'ordine pretorio all'assunzione in Campania di un ds ... ha avuto come conseguenza quella dell'insediamento del commissario ad acta nominato dal Giudice e dell'adozione da parte del Commissario di un provvedimento di conferimento di incarico dirigenziale esecutivo dell'ordine pretorio e in luogo dell'Amministrazione”*. Ha ritenuto che sia l'assunzione del ricorrente, in esecuzione della pronuncia, a determinare *“la violazione delle disposizioni normative in tema di reclutamento, assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti scolastici”*. Al fine, ha richiamato i precedenti della Corte che hanno negato il visto ai decreti aventi ad oggetto immissioni in organico conseguenti a ordini pretori, subordinandone l'efficacia alla *“liberazione dei posti vacanti e disponibili”*. Contestualmente, tuttavia, ha sottolineato che il conferimento *de quo*, si inserisce in una fase esecutiva avanzata, con commissario *ad acta* già nominato, che, in caso di inerzia della p.a., questi procederebbe nel medesimo senso, per l'effetto aggravandosi la posizione di quest'ultima, (cfr. riscontro pagine 3 e 4). Circa l'ulteriore attività esperibile dall'Amministrazione, ha riferito che per scongiurare l'esubero, avrebbe

dovuto procedere alla revoca di altri incarichi dirigenziali, incappando tuttavia in altre violazioni, tra cui l'art 12 D. Lgs 127 del 2024 e gli autovincoli assunti mediante circolare prot. AOODRCA.0035553 del 19-06-2024. Non sono stati indicati i litisconsorti partecipanti ai giudizi innanzi al G.O., né innanzi al G.A., sia per le impugnative della graduatoria, sia in sede di ottemperanza. In punto di pianta organica ed eventuale attività condotte *in parte qua* ai fini dell'assunzione, l'Amministrazione ha ribadito che, per il triennio 2024/2027, gli organici regionali dei dirigenti scolastici sono stati definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 127 del 30 giugno 2023, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. n. 197 del 29.12.2022, in attuazione della Riforma 1.3 M4 C1 del PNRR. Il provvedimento è stato registrato alla Corte dei conti, in data 02.08.2023, con n. 2196. Ha riferito che allo stato non residua alcuno spazio di manovra per operare una legittima richiesta di autorizzazione in ampliamento dell'organico regionale dei dirigenti scolastici. Non è emerso se l'ipotesi sia stata oggetto di analisi da parte di chi ha competenza ed esiti della valutazione, (Quesiti c), d) ed f). In merito alla discrasia numerica esistente tra posti disponibili in organico con decorrenza settembre 2024, (n. 15) e posizioni da assumere *ex* graduatoria 2011 come rettificata, per ordine pretorio ed ulteriori titoli giurisdizionali, anche con riferimento ai soggetti eventualmente vantanti una posizione deteriore rispetto al ricorrente di interesse, non vi è stato specifico riscontro, salvo la valutazione di insussistenza di soggetti vantanti una posizione deteriore rispetto a quella del ricorrente di interesse. (Quesito l).

Circa il numero di sentenze eseguite e la richiesta precisazione in punto di diritto sostanziale dedotto in giudizio ai fini dell'inserimento nei ruoli della regione Campania, (Concorso 2011 o ad altro titolo), l'Amministrazione ha dedotto che in esecuzione di titoli giurisdizionali, alla data di redazione del riscontro, ha eseguito n. 6 incarichi dirigenziali e ha riferito di un altro ancora in fase istruttoria. Circa l'ordine cronologico di esecuzione, superando le pronunce i posti vacanti e disponibili, l'Ufficio ha dichiarato di aver eseguito con priorità, secondo ordine cronologico, i provvedimenti giurisdizionali "*rafforzati*" da ordine del G.O. ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. o da ordine del G.A. reso in sede di ottemperanza (eventualmente unitamente alla nomina di un *commissario ad acta*), poi, a seguire tutte le altre secondo ordine cronologico. Non vi è stato riscontro in punto di specificazione del diritto

sostanziale riconosciuto nei relativi titoli. (Quesiti e) ed h). Circa le valutazioni condotte negli anni di interesse, ai fini delle immissioni in ruolo in altre regioni ai sensi dell'art. 19 *quater* d.l. 4/2022, tanto per il dirigente scolastico destinatario del conferimento di incarico in esame, tanto per le immissioni precedenti, potenzialmente destinatarie della norma citata, non è emerso specifico riscontro. Ha riferito, infatti, di un "*invito*" formulato al dirigente di interesse, (pagina 5, 1° periodo riscontro), senza specificare la data dello stesso ed il rapporto tra il predetto invito e la formazione dei titoli giurisdizionali, tanto cronologico quanto di merito, (Quesito g).

Circa il rapporto tra conferimento di incarico e reggenza precedentemente attribuita sul medesimo istituto, l'Amministrazione ha affermato che, avendo il conferimento decorrenza dalla data del positivo esito del procedimento di controllo, provvederà alla revoca determinandone la data con l'effettiva presa di servizio del dirigente di interesse, (cfr. riscontro, pagina 5, 3° e 4°cpv, quesito m). In punto di retribuzione di risultato e adeguamento/integrazione degli atti alle previsioni di cui all'art. 4 bis del d.l. 13/2023, nulla ha dedotto. Non stati prodotti elementi istruttori integrativi, (quesito n).

4 - Il Magistrato istruttore, con relazione del 25.2.2025, condivisa dal Consigliere delegato al controllo di legittimità sugli atti, non ha ritenuto superate tutte le osservazioni formulate. Ha rilevato, con particolare riferimento alla pianta organica, che diversamente da quanto indicato dall'Amministrazione, risultano agli atti della Sezione conferimenti di incarico a soggetti vantanti una posizione deteriore rispetto al dirigente di interesse e che dalla depositata sentenza di ottemperanza, taluni risultano anche citati quali controinteressati. Ha chiesto, pertanto, il deferimento del provvedimento all'esame della Sezione Regionale di Controllo per la pronuncia collegiale, fissandosi a tale scopo la convocazione del collegio, giusta ordinanza presidenziale citata in epigrafe.

5 - Comunicati i pregressi atti, l'Amministrazione ha depositato memorie nei termini fissati. Ha specificato che si sono svolte interlocuzioni con il commissario *ad acta*, nominato nella persona del Direttore della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che non avrebbe fornito alcuna delega. Tuttavia, all'esito delle interlocuzioni con il Direttore della Direzione Generale citata, si sarebbe "*determinata all'adozione diretta dei provvedimenti esecutivi*,

*pur in presenza di immutate condizioni di organico". Ha rilevato, inoltre, che la pronuncia resa dal Consiglio di Stato "consentiva" l'inserimento a pettine, nella graduatoria, ed ha evidenziato che "tutti gli aspiranti inseriti pleno iure nella graduatoria del concorso 2011 erano già stati immessi in ruolo e contrattualizzati entro l'anno 2020". Il diritto all'assunzione del Boccia è stato affermato solo nel 2023, con la pronuncia citata del G.L. Quanto allo sfioramento della pianta organica ed in punto di criteri risolutivi forniti dalle pronunce del G.O. ha affermato che tanto lederebbe la "continuità dell'azione dirigenziale" e "l'efficienza della pubblica amministrazione", innescando altri contenziosi. Per essa, "non può, infatti, non essere tenuto in doverosa considerazione l'inevitabile conflitto relativo alla successione nel tempo di provvedimenti amministrativi di immissione in ruolo, disposti in virtù di una graduatoria concorsuale all'epoca legittima e valida e, quindi, di posizioni soggettive acquisite, e provvedimenti giurisdizionali contrastanti, intervenuti in epoca posteriore e a mutate condizioni (materiali e giuridiche) di organico". Circa le immissioni in ruolo regionale in esecuzione di titoli giurisdizionali, ha riferito di numero tre provvedimenti emanati dal commissario *ad acta*, nominato nel relativo procedimento, (Scarano, Caliendo, Gesuele), di altri di nomina amministrativa su provvedimento cautelare, (Di Guglielmo), ovvero su sentenza di merito e a seguito di giudizio di ottemperanza, (Annunziata), specificando che in relazione a provvedimenti resi in sede cautelare, esperiti infruttuosamente i reclami, pendono ad oggi i giudizi di merito, (Scarano, Caliendo). Per altre posizioni, ha affermato che non sono stati attivati gravami o giudizi di merito, talvolta a seguito di parere negativo dell'Avvocatura di Stato. Ha concluso sottolineando che ogni provvedimento adottato è scaturito dall'esecuzione di pronunce giurisdizionali, quindi come "attività esecutiva (vincolata e doverosa) dell'Autorità giudiziaria".*

In sede di udienza, precisandosi che la graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui alla DDG del 13.7.2011, contemplava originariamente 657 nominativi e successivamente complessivi 718 nominativi, per effetto della pronuncia del Tar predetta, con l'inserimento a pettine di altri 61 nominativi, (dal 14 bis al 647 bis, ex Decreto USR Campania prot. 12263/2021), l'Amministrazione ha ulteriormente precisato e dichiarato che tutti gli originari 657 nominativi sono stati assunti entro l'anno 2020. All'esito di tale operazione, sono residue poi solo le posizioni da inserire, per ordine pretorio, in base al punteggio conseguito, alle cui assunzioni, tuttavia, l'Amministrazione sta procedendo,

allorquando si crei una disponibilità e vacanza d'organico. Ha ribadito la non condivisibilità del criterio giurisprudenziale della Corte di cassazione, circa gli effetti dell'annullamento della graduatoria sui contratti già stipulati, richiamato dal G.L. Ha affermato che è stato valutato il rischio di ulteriori contenziosi in caso di risoluzione di rapporti già in essere con soggetti vantanti una posizione deteriore, reputando la relativa soccombenza "*praticamente certa*", di essersi mossa pertanto nella logica del minor danno possibile, ma che di tali valutazioni non sussiste motivato atto della p.a. Ha concluso in ogni caso rilevando che da settembre 2025, in vista di circa cinquanta pensionamenti, non sussisteranno più difficoltà connesse alla saturazione dell'organico.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, RTS Napoli, Ufficio III, parimenti ha depositato memorie nei termini, evidenziando che con nota del 25.2.2025 ha richiesto specificazioni al Ministero dell'Istruzione e del Merito in punto di conferimento in esubero.

DIRITTO

1. In via preliminare ed allo stato degli atti, deve ritenersi sottoposto al controllo preventivo di legittimità il decreto sopra emarginato.

L'ammissibilità del procedimento di controllo preventivo di legittimità, intestato alla Corte dei conti, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 100 co. 2 Cost. ed art. 3 l. 20/94, rintraccia un limite esterno nell'ipotesi in cui l'atto perda qualsivoglia riferibilità soggettiva alla p.a., per esser stato adottato direttamente da un organo giurisdizionale, (Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 26/2025/Prev e n. 207/2024/Prev).

Per l'ipotesi in cui il provvedimento, astrattamente contemplato nel tassativo elenco di cui all'art. 3 l. 20/94, integri esecuzione di un ordine giurisdizionale e sia adottato dalla p.a., permanendo la riferibilità soggettiva all'Amministrazione, (art. 100 Cost.), è passibile di controllo preventivo di legittimità, (Sezione Centrale, ud. 18.2.2025).

La riferibilità soggettiva alla p.a. non è *de plano* esclusa neanche in caso di pendenza di giudizio di ottemperanza. In tale caso, l'Amministrazione mantiene il potere di provvedere fino a quando non vi sia concretamente l'esercizio del potere da parte del commissario *ad acta*, con l'adozione dell'atto. Non rileva, infatti, la mera nomina o insediamento di quest'ultimo. Ai fini dell'esecuzione della sentenza, i poteri *ex lege* intestati alla p.a. ed al commissario *ad acta* generano una competenza concorrente, di

cui l'una consuma l'altra, secondo un criterio di priorità temporale nell'esercizio del potere stesso (C.d.S., Ad.Pl. 8/2021).

Dalla documentazione versata in atti, consta la nomina del commissario *ad acta* in sede di giudizio di ottemperanza, con facoltà di delega. L'Amministrazione ha dichiarato che non vi sia stata delega da parte del commissario *ad acta* nominato, con cui l'attività da essa stessa svolta sarebbe stata oggetto di interlocuzione.

Pertanto, l'atto in esame, adottato dal Direttore Generale dell'U.S.R. Campania in esecuzione di pronuncia giurisdizionale, è riferibile soggettivamente alla p.a. e passibile del controllo intestato all'evocata Sezione (art. 100 Cost., art. 3 l. 20/94, Sezione Centrale, ud. 18.2.2025).

2. Il superamento del vaglio preliminare di ammissibilità, tuttavia, non limita la rilevanza della natura dell'atto amministrativo di adempimento all'ordine giurisdizionale, incidente sulla relativa valutazione nel merito.

Nel caso in esame, infatti, il conferimento di incarico dirigenziale segue ad un accertamento giudiziario del diritto all'assunzione in servizio quale dirigente scolastico della Regione Campania con decorrenza giuridica dal 1.9.2019, con contestuale condanna dell'Amministrazione all'assunzione "*immediata*", (Tribunale di Nola, Sez. Lavoro, sentenza 740 del 19.04.2023). Parimenti, in sede di ottemperanza, il Tar ha condannato l'Amministrazione all'esecuzione della sentenza, nel termine di giorni sessanta, (Tar Campania, sent. 4748/2024 del 29.8.2024).

Tanto è idoneo a superare, con riferimento all'assunzione del dott. Boccia, la doglianza, sollevata dall'Amministrazione, che provvede al conferimento, contestualmente affermando che "*il provvedimento ... è stato predisposto in esecuzione del dictum giudiziario ... pur non rientrando il dirigente nominando nel contingente organico*".

In *parte qua*, la portata precettiva del disposto del G.L. non lascia alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione e l'assunzione del dirigente *de quo* ha la propria fonte di legittimazione nell'ordine giudiziario stesso. E che in pianta organica debba necessariamente sussistere collocazione per il dirigente ricorrente è confermato anche in sede di ottemperanza, dal giudice, cui dovranno esser rivolte le eventuali domande e doglianze per le questioni esecutive.

In tema di ottemperanza al giudicato del giudice civile, infatti, spetta al G.A. l'interpretazione della sentenza ed a tale giudice va rivolta qualsivoglia istanza di

chiarimenti, (art. 112 co. 5 c.p.a., C.d.S., 27 maggio 2022, n. 4276), potendosi esprimere anche su diritti soggettivi, senza sconfinamento di limiti esterni di giurisdizione, (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2009 n. 25344), salvo pronuncia su questioni non ricadenti neanche nel giudicato implicito e, per materia, non sussumibili nel relativo riparto giurisdizionale, (Cass. SS.UU. 19 dicembre 2011 n. 27277). Quanto rientri nelle statuizioni implicite del giudicato o sia da esso oggettivamente desumibile è a sua volta attività interpretativa del titolo, pertanto, anche essa di appannaggio del giudice munito di competenza esecutiva. Spetta al medesimo giudice ogni valutazione che nel giudicato non rintracci espressa enunciazione, ma comunque tragga, dallo stesso, criteri oggettivi di determinazione, laddove tale valutazione sia necessaria e funzionale all'attuazione del giudicato, (TAR Basilicata, 8 maggio 2016, n. 209). In punto di giurisdizione del G.O., questi, in caso *“di incertezze derivanti dal dispositivo e dalla motivazione circa l'esatta estensione dell'obbligo configurato nella sentenza”* può procedere *“all'integrazione extratestuale ... (del) pensiero consegnato dalla sentenza”*, per intendere l'estensione dell'accertamento, purché tali integrazioni traggano genesi ed evidenza nelle risultanze processuali del giudizio di formazione del titolo (Cass. SS.UU. 2 luglio 2012, n. 11067).

Parimenti, spetta ai medesimi plessi giurisdizionali ogni valutazione in punto di diritto all'adempimento, esatto adempimento, violazione o elusione del giudicato, rapporti tra titoli esecutivi, da assumere con pronunce aventi efficacia vincolante per tutte le parti, (artt. 24 e 111 Cost., art. 112 c.p.a., artt. 615 e ss c.p.c.).

Ferma la precettività del *dictum* giudiziario e la giurisdizione dei plessi predetti, sta di fatto che il rapporto in ordine alla esecuzione della pronuncia e ai limiti alla pianta organica sia questione trattata e risolta nelle pronunce di interesse.

E tanto già dalla prima pronuncia del G.A., resa nell'anno 2017, laddove è stato determinato l'inserimento dei ricorrenti in graduatoria, secondo il punteggio conseguito. L'inserimento a pettine, e *non in coda*, confermato in sede di gravame dal Consiglio di Stato nella sentenza summenzionata, è stato oggetto di specifica censura: d'altronde la stessa Amministrazione, nel rettificare la graduatoria, ha attribuito ai ricorrenti una posizione determinata dall'associazione a numeri arabi di avverbi numerali, funzionale, giustappunto, all'inserimento a pettine.

La questione del contingente organico è stata poi affrontata dallo stesso Giudice Ordinario, nella parte in cui ha accertato l'assunzione di soggetti vantanti una

posizione deteriore in graduatoria, fornendo un apposito criterio per dirimere eventuali conflitti con candidati già assegnatari di posti di dirigenti nella Regione Campania, ancorché aventi collocazione deteriore in graduatoria rispetto ai ricorrenti. In tale sede, inoltre, si è espressamente ritenuta non condivisibile *“la considerazione secondo cui le posizioni medio tempore acquisite e consolidate dagli altri candidati già immessi in ruolo, non possono essere cancellate e vanificate”*.

Ed infatti, è stato richiamato indirizzo espresso dalla Corte di cassazione secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dall'art. 35 co. 1 lett. a) d.lgs. 165/2001, l'illegittimità della procedura implica *“un vizio genetico del contratto”*, affetto da nullità.

E poiché la p.a. è tenuta ad agire conformemente alle norme inderogabili di legge, tale nullità può essere fatta *“unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato il contraente può rifiutare l'esecuzione del contratto nei casi in cui il vizio renda il negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici”*, (Cass. 25 giugno 2019, n. 17002; Cass. 7 maggio 2019, n. 11951). E pertanto, *“diversamente da quanto dedotto dal MIUR, la nullità della procedura concorsuale per violazione di norme imperative di legge costituisce causa di nullità dei contratti sottoscritti in esito a tale procedura. Ove, infatti, si consentisse la continuazione dello svolgimento del rapporto con un soggetto privo del requisito in parola si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi pubblici, (Cass. 15506/2019, 11951/2019; 20416/2019)”*. Tanto viene confermato anche in sede di appello, ribadendosi la nullità del contratto stipulato in violazione dell'ordine di graduatoria, (C.d.A. Napoli, sent. 253/2024 pubbl. 13.02.2024).

In sede di ottemperanza, poi, il G.A. stigmatizza l'inesatto adempimento da parte della p.a. proprio per il mancato esercizio degli ulteriori poteri a questa intestati, ma reputa che tanto non possa più esser ostativo all'assunzione del ricorrente, da cui la reiterazione dell'ordine di assunzione, con contestuale condanna alla penalità di mora ex art. 114 c.p.a.

Così delineata la fattispecie, in base alla ricostruzione fornita in sede di giurisdizione ordinaria e amministrativa, lo sfioramento della pianta organica deriva non già dal conferimento di incarico dirigenziale al dott. Boccia, statuito nitidamente in sentenza e pertanto doveroso, ma giustappunto dal mancato esercizio degli ulteriori poteri intestati all'Amministrazione, in relazione alle assunzioni eseguite in virtù di una

graduatoria dichiarata illegittima, rispetto cui non sussisterebbero posizioni consolidate ed irretrattabili.

L'assunzione di soggetti vantanti una posizione deteriore è stata confermata dalla stessa Amministrazione, laddove in udienza ha chiarito che la graduatoria originaria, *ante* rettifica e dichiarata poi illegittima, è stata esaurita già nell'anno 2020, nonostante la prima pronuncia di annullamento, nella parte in cui non contemplava i ricorrenti, risalga all'anno 2017, (Tar Lazio, sent. n. 915 del 19.01.2017). La considerazione secondo cui tali assunzioni siano avvenute "*pleno iure*", sulla base di una "*graduatoria concorsuale all'epoca legittima e valida*", integrando per l'effetto "*posizioni soggettive acquisite*", capaci di inibire l'esecuzione di "*provvedimenti giurisdizionali contrastanti, intervenuti in epoca posteriore e a mutate condizioni (materiali e giuridiche) di organico*" non rintraccia corrispondenza nelle prefate pronunce.

Non rintraccia corrispondenza in generale nel nostro ordinamento, caratterizzato dal principio di legalità che governa l'azione amministrativa, (art. 97 Cost.), dal diritto di difesa, (art. 24 Cost.), dai poteri intestati all'Autorità Giurisdizionale, tra cui giustappunto il potere di annullamento dei provvedimenti amministrativi e di determinazione della legge del caso concreto, anche avverso l'Amministrazione (artt. 111 e 113 Cost.).

Nel predetto sistema, *a fortiori*, non rintraccia collocazione razionale e spazio valutativo, neanche la considerazione secondo cui l'esecuzione esatta di tali pronunce lederebbe la "*continuità dell'azione dirigenziale*" e "*l'efficienza della pubblica amministrazione*", innescando inoltre altri contenziosi, "*con una soccombenza quasi certa nell'ipotesi di risoluzione dei contratti*".

Premesso che in ogni caso *in parte qua* non consta provvedimento amministrativo motivato agli atti, tale bilanciamento di interessi avrebbe potuto, al più, condurre la p.a. all'esercizio di ulteriori poteri, in eventuali aree ancora rimesse alla propria valutazione discrezionale, per l'adeguamento del contesto giuridico fattuale di esecuzione, ma giammai vanificando la precettività dell'ordine giudiziario di assunzione del ricorrente. E sulla scorta delle medesime pronunce non rientra in tale ambito neanche la decisione assunta di trasformare, in via di fatto, un ordine pretorio di inserimento in graduatoria secondo il punteggio conseguito, ossia a pettine, in un inserimento in coda, con assunzione dei ricorrenti laddove si creino, *naturaliter*, vacanze di organico. E tale decisione è stata assunta dall'Amministrazione anche

rispetto al ricorrente, vantante, dopo il giudizio di annullamento della graduatoria, ulteriore accertamento e condanna all'assunzione immediata con retrodatazione.

Tanto per ulteriormente confermare che in base alle pronunce di interesse, l'incongruenza del conferimento rispetto alle previsioni del contingente organico non trova causa nella medesima condanna all'assunzione, ma nel mancato esercizio da parte della p.a. degli ulteriori poteri alla stessa intestati onde eseguire, *esattamente*, secondo la dizione utilizzata anche dal giudice dell'ottemperanza.

Ed in merito, come già evidenziato dalla Sezione, ferma la necessità di esecuzione delle sentenze, è ulteriormente necessario e doveroso che l'Amministrazione si determini per l'esercizio degli ulteriori poteri, (amministrativi, civilistici, regolamentari, normativi), per incidere sul quadro giuridico e fattuale ulteriore derivante dall'esecuzione della stessa, *a fortiori* nella consapevolezza che tale mancato esercizio determini sfioramento della pianta organica.

3. Per quanto concerne il mancato inserimento nel contratto individuale di lavoro di specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento ex art. 4-bis d.l. 13/2023, l'Amministrazione è tenuta a provvedervi nell'immediatezza, per quanto di seguito specificato.

Il decreto legge n. 13/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41/2023, all'art. 4-bis, comma 2, prevede che *"le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64."*

La disposizione citata è inerente all'attuazione della Riforma 1.11, *"Riduzione dei tempi*

di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", Missione 1, Componente 1, del PNRR, che postula il conseguimento di specifici obiettivi di performance per diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, tra cui le Amministrazioni Centrali.

La disposizione si applica anche ai dirigenti scolastici, tenuto conto che sono responsabili della gestione delle risorse finanziarie e compete loro l'adozione dei provvedimenti di gestione, ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 165/2001.

La Sezione ha già avuto occasione per evidenziare l'assenza di discrezionalità in capo all'Amministrazione circa il conferimento dell'obiettivo, prevedendosi un obbligo di integrazione e modifica unilaterale dei contratti gravante sulla p.a. datrice di lavoro. Quest'ultima, pertanto, è tenuta per legge all'integrazione, determinando, ai fini della retribuzione di risultato, il peso dell'obiettivo, nel rispetto dell'incidenza minima stabilita dalla disposizione.

Uniformemente a quanto stabilito dalla Sezione Centrale, (ud. 18.2.2025), anche in caso di registrazione dell'atto, l'Amministrazione è tenuta all'integrazione del contratto individuale di lavoro, con l'immediata assegnazione di obiettivi conformi alle previsioni normative, la cui assenza rende l'atto difforme dal paradigma legale. Per tutte le ragioni sopra esposte, il Collegio ritiene di procedere all'apposizione del visto e alla conseguente registrazione del provvedimento in esame.

P. Q. M.

La Sezione ammette al visto e alla conseguente registrazione il Decreto MIM AOODRCA prot. n. 81074 del 13.12.2024, acquisito al prot. Cdc n. 9710/24, Boccia Enrico Giuseppe.

Dispone la pubblicazione della presente pronunzia sul sito istituzionale dell'Ufficio regionale scolastico, nella sezione "Amministrazione trasparente - controlli e rilievi sull'Amministrazione" ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. L'Amministrazione è tenuta ad informare questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.03.2025.

IL MAGISTRATO est.

Concetta Ilaria Ammendola

IL PRESIDENTE

Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria in data
9 aprile 2025
Il Direttore del Servizio di supporto
Dott. Giuseppe Imposimato